

**ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL  
PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO  
REGOLAMENTO ELETTORALE 7.8.98**

**ART. 4**

**NUMERO DEI COMPONENTI**

1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a :

a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;

b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;

c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.

**Modalità di calcolo: dipendenti ASL PESCARA  $2400+36+14 = 2450$**

art 4 lettera A 3 componenti fino a 200 dipendenti	200	3 vecchio
<b>Modificato In Data 17.9.98 Comparto Del Personale Del Servizio Sanitario Nazionale</b> ----- <b>Accordo Su Integrazioni E Modificazioni All'accordo Quadro Del 7.8.1998 Per La Costituzione Delle Rappresentanze Sindacali Unitarie Per Il Personale Dei Comparti Delle Pubbliche Amministrazioni E Per La Definizione Del Relativo Regolamento Elettoriale</b>	<b>200</b>	<b>9 componenti fino a 200 dipendenti</b>

**art 4 lettera b**

**3 componenti ogni 300 persone o frazione (calcolo da fare  $2450-200 = 2250$ )**

<b>1</b>	<b>300</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>300</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>300</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>300</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>300</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>300</b>	<b>3</b>
<b>7</b>	<b>300</b>	<b>3</b>
<b>8</b>	<b>300 frazione</b>	<b>3</b>
	<b>8x3</b>	<b>Totale 24</b>

**I COMPONENTI ELEGGIBILI SONO  $9+24= 33 + 1/3 = 44$**

A tutte le Amministrazioni dei comparti

*Funzioni centrali*

*Funzioni Locali*

*Sanità*

*Istruzione e ricerca*

*PCM*

Loro Sedi

**OGGETTO:** Rinnovo delle RSU. Elezioni del **17, 18 e 19 aprile 2018**. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni.

Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento elettorale non disciplina l'eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. Ad avviso dell'Aran tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto).

**N.B. Non esiste un numero minimo di candidati.  
Il numero dei candidati non può superare di un terzo  
il numero di RSU da eleggere**

DIPENDENTI	RSU da eleggere	CANDIDATI
fino a 15	1	1
da 16 a 60	4	5
da 61 a 100	5	6
da 101 a 150	7	9
da 151 a 200	9	12
da 201 a 500	12	16
da 501 a 800	15	20
da 801 a 1100	18	24
da 1101 a 1400	21	28
da 1401 a 1700	24	32
da 1701 a 2000	27	36
da 2001 a 2300	30	40
da 2301 a 2600	33	44
da 2601 a 2900	36	48
da 2901 a 3000	39	52

**N.B. Oltre i 3000 dipendenti, 3 componenti ogni 500  
o frazione di 500 dipendenti**